

SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE GIURIDICHE

Cari colleghi, il processo di valutazione e classificazione delle riviste sta dando corpo, in seno a ogni comunità scientifica, a un dibattito talora molto acceso. Quanto alla comunità dei costituzionalisti, il direttivo Aic fin qui ne ha garantito – occorre riconoscerlo – la massima trasparenza e partecipazione. Non entro nel merito delle critiche rispetto all'armatura burocratica cui viene assoggettata l'attività di ricerca, né rispetto all'eccessiva rigidità di una classificazione costruita su modelli piramidali. Ho anch'io, come noi tutti, molti dubbi, ma non è questo il punto. Se la valutazione viene imposta dalle norme in vigore, non resta che applicarla; tanto più da parte di un'associazione di giuristi.

In questo processo, tuttavia, è fondamentale riflettere il pluralismo dei gruppi e delle aree di ricerca, di cui ha parlato Luciani; ed è ancora più fondamentale ancorarlo a parametri «oggettivi e verificabili», seguendo il metodo indicato dal direttivo Aic nella riunione del 9 gennaio, e caldeggiato poi negli interventi di Caretti e Caravita. In breve, questo significa applicare criteri, per così dire, il più possibile esterni ed esteriori, per evitare d'esprimere giudizi, viceversa, sulle sensibilità e sui metodi dei vari gruppi di ricerca. E significa altresì fornire una motivazione pubblica delle diverse esclusioni ed inclusioni, come accade con i verbali delle procedure concorsuali. A tale scopo basterebbe accompagnare ogni valutazione con una scheda della rivista valutata, inserendovi il punteggio di riferimento per ogni singolo parametro di valutazione.

Quanto ai parametri, il direttivo Aic li ha messi già nero su bianco; ma si potrebbe forse esplicitare un criterio già peraltro implicito nella valutazione, ossia la pertinenza della rivista rispetto agli studi costituzionalistici. Si potrebbe affiancarvi inoltre la coerenza del progetto editoriale. Si potrebbe infine aggiungervi l'obbligo del referaggio; il numero degli abbonamenti; la circolazione nelle biblioteche universitarie e istituzionali. In linea generale, l'ampiezza e la verificabilità dei parametri di riferimento non può che rendere la scelta maggiormente condivisa, anche se ciò comporta – me ne rendo conto – uno sforzo in più da parte di chi è chiamato a operare la valutazione.

In questo quadro, mi auguro che pure «Rassegna parlamentare» – rivista che mi coinvolge in un ruolo operativo – ottenga un giudizio motivato. Anche a nome dei colleghi che insieme a me ne condividono la responsabilità scientifica, vorrei qui ricordare che si tratta dell'unica rivista italiana di diritto parlamentare, settore certamente iscritto nel diritto costituzionale, quando altre riviste tematiche si situano piuttosto in una zona di confine tra gli studi costituzionalistici e amministrativistici; che la rivista è stata fondata nel 1959, e da allora non ha mai interrotto le sue pubblicazioni; che i suoi 4 numeri annui escono sempre puntualmente; e via via, compresi i difetti o le carenze, che certamente non mancano nemmeno per «Rassegna». Ma non è tanto una singola causa che si tratta qui di perorare; si tratta piuttosto d'osservare un metodo che sia di garanzia per ogni rivista, per ogni gruppo di ricerca. Il direttivo Aic lo ha già delineato, e sono certo che saprà rinvigorirlo in queste battute conclusive del processo di valutazione.